



## **REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA**

**Approvato con deliberazione C.C. n. 29 del 1 ottobre 2012**

## **Art. 1**

### **Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina i casi nei quali è consentito il sostenimento da parte dell'amministrazione comunale di spese di rappresentanza, nonché i soggetti autorizzati a effettuare tali spese e le procedure, nel rispetto della normativa vigente, per la gestione amministrativa e contabile delle spese medesime.

## **Art. 2**

### **Definizione di spesa di rappresentanza**

1. Sono spese di rappresentanza quelle derivanti da obblighi di relazione, connesse al ruolo istituzionale dell'ente, in occasione di incontri, convegni e congressi, organizzati direttamente dall'amministrazione o da altri, di manifestazioni o iniziative, in cui il comune risulti coinvolto, di cerimonie e ricorrenze.

2. Rientrano nelle spese di rappresentanza quelle sostenute per manifestazioni dirette a mantenere o ad accrescere il prestigio dell'ente, con l'intento di far conoscere ed apprezzare l'attività svolta in favore della collettività, purché tali spese rientrino nelle tipologie previste dal presente regolamento e trovino il loro fondamento nell'esigenza dell'Ente, in rapporto esclusivamente ai propri fini istituzionali.

## **Art. 3**

### **Soggetti autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza**

Sono autorizzati alle spese di rappresentanza per conto dell'Ente i seguenti soggetti:

1. il Sindaco, gli Assessori, nell'ambito delle rispettive competenze
2. il Presidente del Consiglio Comunale per attività ed iniziative inerenti la rappresentatività del Consiglio Comunale;

## **Art. 4**

### **Definizione Spese di rappresentanza**

Sono considerate spese di rappresentanza quelle sostenute per:

- a. ospitalità offerta in particolari occasioni, rientranti tra i compiti istituzionali dell'Ente a persone o Autorità con rappresentanza esterna a rilevanza istituzionale, sociale, politica, culturale e sportiva;
- b. conferenze stampa indette, per fini istituzionali, dai soggetti autorizzati;
- c. organizzazione di convegni, tavole rotonde o simili, in quanto sostanzialmente riferibili ai fini istituzionali dell'Ente e dirette ad assicurare il normale ed adeguato esito di dette iniziative, comprese eventuali spese per colazioni, rinfreschi, ospitalità di coloro che partecipano all'evento (relatori o conduttori), rappresentanti della stampa, della Radio e TV, escluse le spese di carattere personale;
- d. inviti, manifesti, materiale pubblicitario, inserzioni su quotidiani, affitto locali ed addobbi, attrezzature ed impianti vari, servizi fotografici e di stampa, rinfreschi, in occasione di cerimonie, di inaugurazioni o manifestazioni promosse dall'ente, alle quali partecipino personalità o autorità estranee all'ente, sempre che le stesse non siano comprese nei piani finanziari che promuovono dette iniziative;
- e. atti di onoranza (omaggi floreali, necrologi) in caso di morte o di partecipazione a lutti di personalità estranee all'Ente o di componenti degli Organi comunali o di dipendenti dell'Ente;
- f. onoranze commemorative ai Caduti in occasione di determinate ricorrenze;
- g. forme di ospitalità o di atti di cortesia di valore simbolico (piccoli doni quali targhe, medaglie, libri, coppe, ecc) quando derivino da confermata consuetudine o per motivi di reciprocità, in occasione di rapporti ufficiali tra gli Organi del Comune ed Organi di altre amministrazioni pubbliche (italiani o stranieri), in visita all'ente, oppure in occasione di visite all'estero compiute da rappresentanti o delegazioni ufficiali del medesimo Ente;
- h. targhe, coppe ed altri premi di carattere sportivo solo per gare e manifestazioni a carattere comunale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionali e che si svolgono sul territorio comunale;

## **Art. 5**

### **Casi di inammissibilità delle spese**

Sono invece escluse dalle spese di rappresentanza quelle spese che sono estranee alle esigenze inerenti la carica rivestita e comunque non attinenti alle funzioni istituzionali.

## **Art. 6**

### **Fase gestionale delle spese**

1. Le spese di rappresentanza sono impegnate dal Direttore Generale/dal Dirigente del Settore Affari Istituzionali, mediante apposita determinazione, indicante, per ogni singola spesa, le circostanze e le ragioni che hanno indotto a sostenerla e le persone che beneficiano della stessa.

2. Le spese stesse sono liquidate, previa presentazione di regolari fatture o ricevute fiscali, debitamente vistate dall'amministratore che le ha disposte. Le spese prive di idoneo giustificativo non sono ammissibili alla fase della liquidazione.

## **Art. 7**

### **Rendicontazione delle spese**

1. Le spese di rappresentanza sostenute dall'Ente sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di gestione.
2. Entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto di gestione, tale prospetto è trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato sul sito internet dell'Ente.